



## Legge federale sulle tasse di bollo

*Progetto 2*

### (Tassa di negoziazione sui titoli nazionali e tassa sui premi per l'assicurazione sulla vita)

#### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 agosto 2020<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Minoranza** (Müller Leo, Badran Jacqueline, Baumann, Bendahan, Bertschy, Birrer-Heimo, Grossen Jürg, Michaud Gigon, Ritter, Ryser, Rytz Regula, Wermuth)

*Non entrare in materia*

I

La legge federale del 27 giugno 1973<sup>3</sup> sulle tasse di bollo è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva*

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote tasse di bollo su:

- b. la negoziazione dei seguenti titoli esteri:

*Art. 13 cpv. 2 lett. a–c*

<sup>2</sup> Sono documenti imponibili:

- a. *Abrogata*
- b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b; il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;

<sup>1</sup> FF 2020 7627

<sup>2</sup> Sarà pubblicato successivamente nel FF.

<sup>3</sup> RS 641.10

- c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato all'articolo 1 capoverso 1 lettera b.

*Art. 14 cpv. 1 lett. a, b e g*

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- a. *Abrogata*
- b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni estere;
- g. il commercio di titoli del mercato monetario esteri; sono equiparate a questi titoli le obbligazioni estere con una durata contrattuale residua che non supera dodici mesi;

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> La tassa è calcolata sul controvalore ed è del 3 per mille.

*Art. 22 lett. a, a<sup>bis</sup> e a<sup>ter</sup>*

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione:

- a. sulla vita;
- a<sup>bis</sup>. *Abrogata*
- a<sup>ter</sup>. *Abrogata*

*Art. 24 cpv. 1*

<sup>1</sup> La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Minoranza** (Rytz Regula, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth)

<sup>3</sup> Prima dell'entrata in vigore della presente modifica, il Consiglio federale assicura la compensazione delle perdite fiscali che ne conseguono.